

# RISPARMIO & FUTURO

*Prendimi della birra e dei sigari.  
Ho bisogno di dimenticare!* (C.Bukovski.)



**Sede Nazionale ADUSBEF APS, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA**

**Mensile anno XXXVI– n° 2- 1° Febbraio 2024**

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma  
La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

**RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS**

**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA  
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

**Anno XXXVI – N° 2 – Febbraio 2024**

**Periodico d'informazione**

**Direttore Responsabile** Sen. Dott. Elio Lannutti, Presidente Onorario di ADUSBEF APS

**Amministrazione, Redazione:** Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA

**Stampa:** Corso porta Luce n. 20, 73013, Galatina (LE)

**Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988**

**Abbonamenti:** Ordinario € 24 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

**Versamenti su conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q0103003204000001471949, sempre intestato ad ADUSBEF APS.

**Redazione:** Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Vincenzo Laudadio - Olga Tanza - Mauro Novelli - Federico Novelli - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Mario Fasano - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Filomena Cosentino.

**Corrispondenti:** Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (Vi); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Lorenzo De Cesaris (GR); Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (Rm); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE) Jessica Cosseta (CU);

**Sommario del n° 2 – Febbraio 2024**

<i>Mutuo bancario con ammortamento alla francese</i>	<b>03</b>
<i>L'EDICOLA di ADUSBEF</i>	<b>10</b>
<i>Dicembre in ADUSBEF APS</i>	<b>10</b>
<i>Investi il 5x1000 ad ADUSBEF APS</i>	<b>11</b>
<i>NOTIZIE ADUSBEF APS E FINANZIAMENTI</i>	<b>12</b>

  
Struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione

**Mutuo bancario con ammortamento alla francese**

ROMA, MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024  
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Aula Giallobardo - Aula Virtuale Teams e Youtube a Cura del CED  
ore 14.30

Magistrati formatori responsabili dell'incontro:  
Irene Ambrosi, Gian Andrea Chiesi, Roberto Giovanni Conti, Giuseppe De Marzo, Stanislao De Matteis, Rita Russo

**Indirizzi di saluto**

**MARGHERITA CASSANO** *Prima Presidente della Corte di Cassazione*  
**LUIGI SALVATO** *Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione*

**Coordinatori dell'incontro**  
**ROBERTO GIOVANNI CONTI E STANISLAO DE MATTEIS**

**Interventi**

**POSIZIONE DEL PROBLEMA: GLI ORIENTAMENTI DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO A CONFRONTO**  
CONS. MAURO DI MARZIO (Cons. prima sezione civile Corte di Cassazione)  
CONS. FULVIO TRONCONE (Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione)  
DOTT. MATTIA CAPUTO (Giudice Prescro Tribunale di Salerno)

**SULLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA IN TEMA DI MUTUI BANCARI**  
DOTT.SSA MAGDA BIANCO (Capo del Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia)

**SUL CONTRATTO DI MUTUO BANCARIO E LA TRASPARENZA**  
PROF. NICOLA DE LUCA (Ordinario di diritto commerciale nell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli")  
PROF. ROBERTO NATOLI (Ordinario di diritto dell'economia nell'Università di Palermo)

**SUL CALCOLO DELL'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE**  
PROF. VALERIA D'AMATO (Associata di matematica finanziaria nell'Università di Roma - La Sapienza)

**SULLA POSIZIONE DEI CONSUMATORI**  
AVV. ANTONIO TANZA (Presidente Adusbef APS)

**Dibattito**

Segreteria della formazione decentrata della Corte di Cassazione - Tel. 06 6882337  
Indirizzo e-mail: formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it  
L'incontro è aperto alla partecipazione di magistrati, avvocati, docenti universitari, studiosi e operatori del diritto

## **Mutuo bancario con ammortamento alla francese**

L'argomento oggetto del presente convegno per la complessità e diversità delle valutazioni matematiche e giuridiche che da tempo si rincorrono, è tra quelli tra i quali maggiormente si riscontra l'**asimmetria contrattuale** e, più in generale, l'**asimmetria informativa**.

Infatti, la (presunta) contrattazione avviene tra un professionista altamente qualificato e specializzato (con infiniti mezzi a disposizione) ed una vasta e variegata platea di soggetti, che sul mercato agiscono per eseguire le più disparate finalità e le più diverse esigenze ed il cui potere negoziale, siano essi consumatori o meno, è pressoché fittizio.

Se l'argomento crea dubbi e perplessità nel mondo scientifico, quale

livello di consapevolezza, comprensione può avere un cliente della banca che sottoscrive un contratto non trasparente e reticente?

La tutela del diritto e della giurisprudenza in favore del contraente debole deve essere massima proprio nelle operazioni complesse: *l'ombrello deve essere aperto quando piove!* D'altra parte, la trasparenza nelle operazioni chiare e facili è sprecata, mentre è proprio nelle operazioni complesse che vi è bisogno di chiarezza ed il sistema della tutela deve essere oltremodo efficace non a tutelare il forte, ma a soccorrere il debole che chiede solo di leggere e capire per operare consapevolmente.

Con riguardo al *Mutuo bancario con ammortamento alla francese* è risultata frequente una evidente non adeguata distinzione (anche da parte di addetti al settore e di soggetti incaricati a decidere tecnicamente su tali problematiche) tra il concetto di metodologia di ammortamento e quello di regime finanziario.

Infatti, una cosa è la **metodologia di ammortamento** ovvero il c.d. *piano di ammortamento*, recante l'indicazione del numero delle rate, del relativo ammontare e della composizione quanto a quota capitale ed interessi, altro è il regime finanziario adottato con la relativa modalità di calcolo degli interessi espressa dall'algoritmo di calcolo.

Bisogna tener ben distinti i due concetti:

- **la metodologia di ammortamento** di un finanziamento corrisponde al modo con cui voglio restituire il prestito, ovvero alla regola con la quale si procede al rimborso dell'importo prestato.

Abbiamo, dunque, a mero titolo di esempio:

- mutuo puro, con pagamento periodico degli interessi e rimborso finale della somma prestata;
- mutuo "all'italiana" con quote capitali costanti e con interessi più alti all'inizio e poi a decrescere con il ridursi del tempo;
- mutuo "alla francese" con rate costanti di capitale + interessi, secondo un meccanismo rateale che incorpora in ciascuna rata una quota (crescente) di capitale e una quota (decrescente) di interessi.
- mutuo "all'americana" detto anche ammortamento a due tassi poiché prevede contemporaneamente la richiesta di un mutuo puro e di un piano di investimento la rata è fissa e composta solo dalla quota interessi mentre l'investimento permette di rimborsare le rate del mutuo.
- **Il regime finanziario** è invece la regola di calcolo in base alle cui leggi vengono effettuati, appunto, i calcoli per la stesura dei piani di rimborso, propriamente detta algoritmo di calcolo.

I due regimi finanziari generalmente usati sono:

- regime finanziario della capitalizzazione composta (detto **esponenziale**), nel quale gli interessi precedentemente maturati, entrano di volta in volta a far del capitale, divenendo causa di ulteriori interessi;
- regime finanziario dell'interesse semplice (detto **lineare**/iperbolico), nel quale gli interessi precedentemente maturati sono soltanto contabilizzati e non generano ulteriori interessi.

Nello specifico un *Mutuo bancario con ammortamento alla francese* **può avere sia un regime finanziario dell'interesse semplice o della capitalizzazione composta** e, dunque, non avrebbe senso contestare la validità del piano di

ammortamento alla francese in quanto tale, né contrapporlo al piano di ammortamento all'italiana, che pure può avere un regime finanziario semplice o composto.

Troppo spesso, nelle motivazioni di sentenze, consulenze tecniche d'ufficio o di parte, l'ammortamento alla francese viene immotivatamente comparato con l'ammortamento all'italiana, quando poi il problema non risiede fundamentalmente nel piano di ammortamento, ma nel regime finanziario adottato.

Sostenere che nel Mutuo bancario con ammortamento alla francese l'interesse composto sia quello che meglio realizzerebbe un equilibrio finanziario (dal punto di vista puramente matematico) non significa certo negare che detto regime finanziario sia più oneroso per il cliente, dell'altro con l'interesse semplice. Epperò detta maggiore onerosità va chiaramente espressa in contratto in maniera che il consumatore debba avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e del prezzo, potendosi così pienamente autodeterminarsi.

Il problema prettamente giuridico nasce quando nel contratto di mutuo o finanziamento, in genere, non è specificato il regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi di ammortamento e preammortamento ma, sempre nel contratto, il t.a.n., il t.a.e. e l'i.s.c. calcolato dall'istituto di credito si basa sui flussi di cassa (le rate) che risultano a seguito dell'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anziché quello dell'interesse semplice (ma va anche detto che nell'i.s.c. oltre agli interessi rientrano anche ulteriori voci di costo).

Il piano di ammortamento o rimborso sottoscritto dal mutuatario è, dunque, in capitalizzazione composta: infatti, il **debito residuo** su cui è applicato il tasso d'interesse è costituito dal **capitale residuo + tutti gli interessi maturati** in precedenza, ma nella parte letterale del contratto non vi è alcuna specificazione del fatto che il regime finanziario operato è quello della capitalizzazione composta, certamente più oneroso di quello dell'interesse semplice che, salvo specifica pattuizione contrattuale (cfr. art. 1283 c.c.) o previsione di legge, è quello naturale (cfr. art. 820 - 821<sup>3</sup> c.c.).

Molti studiosi del diritto (Cass. civ., sez. Trib., 2 ottobre 2023, n. 27823) trascurano un dato importante: nell'ammortamento alla francese con capitalizzazione la quota interessi è calcolata sul "*debito residuo*", e non sul "*capitale residuo*", ed il **debito residuo è comprensivo di capitale + interessi**.

Inoltre, *pagamento degli interessi scaduti* (art. 1194 c.c.), vuol dire inequivocabilmente che gli interessi non scaduti non possono produrre altri interessi. Ora nel momento in cui si stipula un contratto, nessun interesse è scaduto, ma se ho calcolato il piano di ammortamento in regime composto ciò comporta sensibili conseguenze patrimoniali per il mutuatario.

Per quanto riguarda poi l'art. 821 comma 3 c.c. non è vero che la progressione può essere geometrica, infatti, afferma che gli interessi maturano giorno PER giorno e non giorno SU giorno, e le differenti pronunce di legittimità stabiliscono che nel caso di calcolo degli interessi per frazioni di anno, l'importo degli interessi annuale deve essere diviso per 365 e poi moltiplicato per il numero di

giorni della frazione di anno: ebbene questo accade solo in regime semplice e non in regime composto.

La pronuncia del Tribunale di Salerno rivolge il proprio sguardo non all'esistenza di profili di antigiuridicità intrinseci al piano di ammortamento alla francese, in sé e per sé, ma piuttosto perché indaga sulla carenza di trasparenza e determinatezza del regolamento contrattuale e, ancor prima, di una compiuta informazione sulle sue caratteristiche e del regime finanziario adottato.

La **maggiore onerosità** del regime finanziario esponenziale (composto) rispetto al lineare (semplice) effettivamente sussiste ed è innegabile: nel regime finanziario esponenziale (composto) la quota interessi è calcolata sul "*debito residuo*", e non sul "*capitale residuo*" ed il debito residuo non è capitale puro ma è un montante che contiene già interessi.

Il concreto sviluppo del piano di ammortamento (alla francese, all'italiana, ecc.) secondo la formula dell'interesse composto, si traduce inevitabilmente in un maggior onere per il mutuatario e, pertanto, costituisce una di quelle "*altre condizioni*" che, a mente del quarto comma dell'art. 117 D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, **devono essere indicate nel contratto**, e la cui inosservanza da luogo, se del caso, alle conseguenze di cui all' art. 117 6-7.

Le indicazioni sulla modalità di costruzione della rata si legano al diritto e alla necessità che il cliente sia messo in grado di sapere quanto ed in che termini quella data condizione incide sul contratto che si andrà a stipulare.

È in questo senso, e in questo soltanto, dunque, che l'ammortamento alla francese, più che presentare problematiche connesse alla legittimità

del criterio di calcolo, può destare preoccupazioni, con riferimento al rischio, cioè, che esso possa risultare non intellegibile per il cliente in relazione al prodotto che sta per sottoscrivere.

L'illegittimità dei doveri contrattuali dovuti dalla banca si rivolgono sostanzialmente alla mancata indicazione delle modalità di formazione della rata, nella mancata informazione volta a creare una contezza dell'utente a capire come e quanto il regime finanziario incida concretamente su "prezzo" e "condizioni" praticate, esponendo così la banca alla restituzione di una quota degli interessi convenuti.

La questione è non già se il tasso di interesse sia determinato, ma, da un lato, se le condizioni del contratto siano state, o meno, rappresentate correttamente nella, differente, prospettiva delle norme in tema di trasparenza bancaria (oltre che, a questo punto, nella prospettiva del **rispetto dell'onere di forma scritta**) nonché, dall'altro, quali siano le modalità di assolvimento di tale onere ed in questo speriamo che la saggezza delle SSUU possano soccorrere i clienti delle banche.

Nel quadro appena delineato il contratto bancario strutturato con l'utilizzo dell'interesse composto, nel silenzio di qualsivoglia previsione contrattuale, appare viziato dalla circostanza che il cliente della banca viene tenuto all'oscuro circa un elemento fondamentale della prestazione a suo carico e, cioè, l'algoritmo ovvero la modalità di calcolo degli interessi che deve versare come controprestazione del finanziamento ricevuto, calcolo sensibilmente più gravoso rispetto al pagamento dell'interesse semplice .

Appare incontestabile che il contenuto contrattuale risulta non chiaro nella formulazione e, dunque, in contrasto con l'obbligo di trasparenza a carico della banca, obbligo che si traduce nel contrapposto diritto del cliente ad effettuare scelte pienamente consapevoli.

Trasparenza e consapevolezza vanno, poi, maggiormente richieste proprio nelle operazioni che sono più complesse ed intellegibili: proprio il crescere dell'intelligibilità dell'operazione richiede una maggiore chiarezza al fine di garantire la piena comprensione da parte dell'utente.

Infatti, se l'obbligo di trasparenza dovesse riguardare le sole operazioni chiare e di facile recepimento, risulterebbe inutile o di scarsa utilità: appare evidente, al contrario, che l'obbligo deve risultare più specifico e strutturale proprio quando ci si trova davanti a pattuizioni complesse e di difficile intellegibilità.

L'Unione europea è in sé fonte di diritto e nel sistema delle fonti il diritto dell'Unione Europea, non può che orientare l'interpretazione della normativa nazionale in senso conforme al dettato della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione.

La necessità che i contratti bancari contengano clausole chiare e di facile comprensibilità proviene dalla **Direttiva europea n. 93/13/CEE**, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ed in particolare dagli artt. 4 e 5, nonché dall'abbondante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Infatti, in virtù di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5 della predetta Direttiva europea, la giurisprudenza comunitaria ha recentemente (**Corte di Giustizia -**

**Sez. IX-, sentenza 13 luglio 2023, causa C-265/22)** ribadito che le informazioni fornite prima della conclusione di un contratto di mutuo, relative alle condizioni contrattuali ed alle loro conseguenze, sono di vitale importanza per il consumatore, poiché, è proprio in base a tali precise indicazioni che quest'ultimo si autodetermina e decide, in piena consapevolezza, se obbligarsi alle condizioni contrattuali predisposte in precedenza dalla banca.

Il sistema di tutela istituito dalla succitata direttiva fa sì che i contratti debbano essere redatti in termini chiari e comprensibili, in modo tale che il consumatore abbia la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e che, in caso di dubbio, debba prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Infatti, trovandosi il consumatore in una situazione di inferiorità cognitiva "professionale" rispetto all'istituto di credito, il requisito del "parlar chiaro" deve essere interpretato in maniera estensiva in favore del cliente.

La valutazione delle circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto deve involgere la comunicazione al consumatore del complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno economico che gli consentano di valutare, segnatamente, il costo totale del suo mutuo (**Corte di Giustizia - Sez. II-, sentenza 20 settembre 2017, causa C-186/16**).

Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, la questione di accertare se le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile tale da consentire a un consumatore medio, ossia ad un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto,

di valutare un costo del genere e, d'altro lato, la circostanza collegata alla mancata menzione nel contratto di credito delle informazioni considerate come essenziali alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l'oggetto del suddetto contratto (**Corte di Giustizia, sentenza 9 luglio 2015, C 348/14**).

Nel caso particolare di una clausola che preveda, nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, una remunerazione di tale mutuo mediante interessi calcolati sulla base di un tasso variabile, tale requisito deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie (v., in tal senso e per analogia, **sentenze del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282, punto 75, nonché del 20 settembre 2017, Andriuc e a., C 186/16, EU:C:2017:703, punto 51 e giurisprudenza ivi citata**).

Pertanto, per la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (**Corte di Giustizia -Sez. I-, sentenza 26 gennaio 2017, Causa C-421/14**) il cliente della banca deve essere in grado di comprendere il funzionamento concreto del criterio di calcolo degli interessi e tale possibilità è del tutto assente nei contratti di mutuo con capitalizzazione composta alla

francese non chiaramente esplicitata nelle clausole contrattuali.

La piena cognizione del meccanismo concreto dell'andamento dell'interesse e dei costi effettivi gravanti sul cliente dall'operazione finanziaria è, del resto, derivante dall'effettiva possibilità per il cliente di confrontare il metodo di calcolo del tasso degli interessi ordinari contrattualmente previsto e l'importo effettivo di detto tasso che ne risulta con i metodi di calcolo abitualmente adottati e il tasso d'interesse legale, nonché, i tassi d'interesse praticati sul mercato alla data della conclusione del contratto di cui trattasi per un mutuo di importo e di durata equivalenti a quelli del contratto di mutuo considerato.

Appare, dunque, evidente che per la giurisprudenza europea le clausole dei contratti di mutuo che riguardano il calcolo degli interessi, debbano essere formulate in modo tale che sia pienamente limpido ed accessibile anche al non professionista il concreto funzionamento del meccanismo di calcolo e la chiara determinazione del costo, così da compensare la naturale asimmetria informativa che connota i rapporti tra clienti ed istituti di credito: infatti un utente dei servizi bancari e finanziari seppur ragionevolmente attento ed avveduto non è sempre in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie per comprendere l'effettiva portata dell'impegno economico che assume con la sottoscrizione del contratto.

Nel caso di una controversia (**sentenza del 15 marzo 2012, C 453/10**) nata in relazione ad un contratto di credito nel quale l'operatore finanziario aveva indicato un TAEG inferiore a quello reale e ci si è interrogati se tale fattispecie potesse ritenersi una pratica commerciale sleale

ai sensi della normativa comunitaria. Sin dai considerando la Corte osservava: "considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole (...);" Menzionare in un contratto di credito un TAEG inferiore a quello reale, costituisce una falsa informazione quanto al prezzo (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2005/29) e deve essere qualificata come pratica commerciale «ingannevole».

Va rammentato come nella fattispecie di un recupero di un aiuto di Stato la CGEU, con **sentenza del 3 settembre 2015, nella causa C89/14**, al punto 37, (EU:C:2015:537), ha affrontato la questione (nell'ambito dell'esecuzione di recupero) se il tasso d'interesse debba essere applicato su base semplice o composta.

La CGEU, al punto 37, rammenta, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio della certezza del diritto osta a che un regolamento venga applicato retroattivamente, ed al punto 39 afferma come prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 185/2008 ("Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"), il diritto italiano applicava, conformemente all'articolo 1282 del codice civile, interessi semplici, essendo quelli composti regolati dall'art. 1283 c.c.

Detta sentenza della Corte non faceva altro che confermare altra sentenza: quella tra **Commission versus Département du Loiret (C 295/07 P**, EU:C:2008:707, punto 83 - da tale sentenza risulta che, prima dell'adozione del regolamento n. 794/2004 e nel silenzio della decisione



## PISA



# Beffati i pisani emigrati in Bulgaria

## «Le nostre pensioni tassate 2 volte»


L'Inps ha cambiato la regola che era stata sancita negli accordi fra i due Paesi  
Un pontederese residente a Haskovo: «Ora a 81 anni devo superare un esame»

**Pisa** Diversi pisani emigrati in Bulgaria si sono rivolti nelle ultime settimane alla delegazione pisana Adusbef dell'avvocato Alberto Foggia. Il motivo? L'Inps, a seguito di un parere del Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate ha deciso di modificare una interpretazione, consolidata da ben 35 anni, della Convenzione contro la doppia imposizione, sottoscritta nel 1988 tra l'Italia e la Bulgaria.

Secondo la nuova interpretazione, la Convenzione verrebbe disapplicata in relazione agli italiani trasferiti in Bulgaria che non hanno acquisito ancora o non hanno voluto acquisire la cittadinanza bulgara, mentre prima d'ora la Convenzione veniva estesa a tutti i contribuenti italiani trasferiti in possesso della sola residenza fiscale in Bulgaria.

L'Inps dal mese di giugno 2023 ha quindi tassato in Italia le pensioni degli italiani trasferiti in Bulgaria, che prima aveva regolarmente detassato. Secondo Foggia, che insieme all'avvocato Margherita Kosa del Foro di Milano (presidente dell'Associazione Pensionati italiani in Bulgaria) assiste da mesi i pensionati italiani trasferiti definitivamente in Bulgaria ed ora all'improvviso tassati in Italia (dopo essere stati detassati per 35 anni), l'Inps, «in maniera completamente decontestualizzata, ha fatto coincidere due terminologie ("cittadinanza" e "nazionalità") di cui alla Convenzione, oggettivamente non sovrapponibili (che lo stesso Inps in una comunicazione pubblica relativa alla immigrazione ha ritenuto di chiarire)».

La situazione è definita «estremamente grave, proprio perché riguarda soggetti vulnerabili in età avanzata, rimasti senza mezzi di sostentamento e lontani dall'Italia (circostanza - quest'ultima - che rende ancora più difficoltosa la tutela giurisdizionale



**Alberto Foggia**  
Legale dell'Adusbef  
Pisa

nale che deve essere richiesta presso i Tribunali italiani e comunque a posteriori), ed è stata da tempo segnalata alla nostra ambasciatrice in Bulgaria, Giuseppina Zarrà, la quale è intervenuta presso i rappresentanti dei due Stati, «ma nessuna soluzione è stata ad oggi individuata ed anzi, dal mese di gennaio 2023 Inps ha iniziato a porre a carico dei pensionati ulteriori conguagli arretrati per addizionali regionali e comunali Irpef».

Fra i pisani emigrati in Bulgaria c'è Pier Luigi Macchioni Gotti, ex impiegato bancario originario di Pontedera e

vive da molti anni ad Haskovo, capoluogo di uno dei 28 distretti del Paese. In Bulgaria si è anche fatto un nome come studioso, avendo rintracciato tracce di bogomili, crociati e Templari in alcuni scavi. «Non sono emigrato per motivi fiscali - racconta - dopo essere rimasto vedovo, ho sposato una signora bulgara, vedova anch'essa, e ci siamo trasferiti insieme. E ora mi ritrovo, alla non più verde età di 81 anni, pur essendo "residente a titolo effettivo", a dover imparare il bulgaro o a superare un esame perché improvvisamente l'Inps cambia un atto che

### Il documento

#### Ecco la decisione che ha cambiato le carte in tavola

► L'Istituto, con il messaggio 3 aprile 2023, n. 1270, fornisce i nuovi criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria e comunica che devono intendersi superate le indicazioni fornite dal messaggio 18 febbraio 2020, n. 612 sulla Convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali.

Le precisazioni riguardano i pensionati della Gestione Privata; per i pensionati della Gestione Pubblica è stato da sempre necessario il possesso della cittadinanza.

Si procederà, quindi, ad applicare la detassazione ai sensi della Convenzione italo-bulgara esclusivamente ai pensionati - non solo della Gestione Pubblica, ma anche della Gestione Privata - che allegino alla relativa domanda la certificazione che attesti inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara. In assenza di questa certificazione, i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione nel nostro Paese secondo la vigente normativa italiana. ●

derivava da un consolidato accordo fra i due Paesi, siglato quando ancora la Bulgaria non faceva neanche parte dell'Unione europea e rinnovato non più tardi del 2020».

Ma quale tutela è possibile per questi cittadini? «L'innovativa interpretazione della Convenzione operata dall'Inps - spiega l'avvocato Foggia - è da ritenersi vietata nel nostro ordinamento, in quanto: a) contrasta con il diritto eurounitario preminente e prevalente, in quanto la possibilità e rischio di doppia imposizione potrebbe dissuadere gli italiani dal trasferirsi in Bulgaria (e quindi

incide sulle libertà), oltre che utilizza un criterio vietato (discrimina in base alla cittadinanza); b) impatta con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale, con il sistema di tassazione internazionale (Ocse); c) crea contraddizione e caos all'interno della norma, contrastando con la finalità della Convenzione; d) contrasta con le regole inderogabili d'interpretazione delle convenzioni previste dalla Convenzione di Vienna e con il principio del legittimo affidamento, visto che i pensionati hanno deciso di trasferirsi in Bulgaria facendo affidamento sulla pensione detassata in Italia; e) le trattative a titolo di conguaglio (arretrati) non rispettano alcun limite previsto dalla legge e ciò che è ancora più grave, anziché applicare la legge dello Stato (Convenzione), come ha per 35 anni fatto, l'Inps ha messo in pratica il parere di un direttore di un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate (che non è e non può essere fonte di diritto in nessuno Stato di diritto)».

Con l'auspicio che le autorità italiane competenti intervengano in merito con urgenza, Foggia e Kosa evidenziano alcune decisioni già ottenute, tra le quali la sentenza del Tribunale di Lodi - sezione Lavoro - del 23 novembre 2023 (giudice Francesco Manfredi) che ha rilevato come «Il prerequisite della cittadinanza bulgara, in sostanza, non si rinviene nel tenore delle disposizioni menzionate e non può certo equipararsi al concetto di "nazionalità", che è e resta un concetto che rappresenta il legame che collega un individuo a un gruppo, considerato da alcuni come naturale, che può coincidere o meno con lo Stato senza che Inps fornisca elementi per ritenere che l'azione sia usata in termini strettamente giuridici quale sinonimo di cittadinanza». ●

● RIPRODUZIONE RISERVATA



**L'avvocato: situazione grave, soggetti vulnerabili e anziani**

**La decisione dell'istituto di previdenza è vietata dal nostro ordinamento**



**Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF APS!**

Puoi sostenere ADUSBEF APS anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **ADUSBEF APS**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sottoindicato:*



**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI  
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE  
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO  
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997**

FIRMA  .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |



---

**TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO  
NELLA CONTRATTAZIONE**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) – ISCRITTA AL RUNTS (REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE)

---

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

**FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE:** in termini culturali e di bagaglio tecnico, ADUSBEF APS è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

**RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI:** le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'ADUSBEF APS informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

**STRUTTURA. SEDI:** Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 ADUSBEF APS conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito ([www.ADUSBEF.it](http://www.ADUSBEF.it)) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali ADUSBEF APS.

---

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI....  
..... ISCRIVITI ALL'ADUSBEF APS

- **Socio ordinario + Rivista 12 numeri** (validità annuale + abb. 12 num rivista R&F): **€. 25,00** (euro 1,00 per la quota associativa annuale + euro 24,00 per 12 numeri rivista R&F in formato digitale)
  - **Socio ordinario** (validità annuale): **€. 1,00**
  - **Socio sostenitore:** **€. 100,00**
  - VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO **MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**  
**IBAN: IT350103003204000001471949** INTESTATO ADUSBEF APS;
  - OPPURE ISCRIVITI ONLINE: [https://web.ADUSBEF.APS.it/iscrizione\\_socio.asp](https://web.ADUSBEF.APS.it/iscrizione_socio.asp)
  - OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF APS ( <https://www.ADUSBEF.APS.it/sedi> );
- CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.**

**Finanziamenti pubblici ricevuti da ADUSBEF APS nel 2023 ed anni precedenti:** Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Regione Lazio; Regione Calabria; Regione Sardegna; Invitalia; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **ADUSBEF APS**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”

---